
Corte di Cassazione III Sezione Civile - n. 24353 del 30 novembre 2015 -
Presidente Spirito

ZTL – permesso di transito e parcheggio per residenti – stalli di parcheggio occupati – culpa in eligendo e in vigilando del Comune – risarcimento del danno per il privato – non sussiste

Nel caso di permesso di sosta e di transito riservato ai residenti nelle aree ZTL, non sussiste in capo al titolare un diritto soggettivo nei confronti della PA, bensì un interesse legittimo alla corretta gestione della zona.

Infatti a fronte del riconoscimento di un permesso di accesso o di sosta nelle aree riservate, i privati conservano comunque una posizione di soggezione rispetto alle concrete modalità con le quali l'amministrazione esercita il proprio potere di gestione e di controllo al fine di garantire il rispetto degli predetti interessi, non potendo i privati pretendere che tale pubblico potere venga esercitato con modalità ritenute da loro migliori o preferibili.

Da tale premessa deriva in primis che i privati non possono parcheggiare negli stalli in divieto della normativa sulla sosta, anche nel caso trovino sempre occupati gli spazi loro assegnati e anche nel caso in cui (come accaduto nel fatto in questione) il numero dei parcheggi riservati sia inferiore ai permessi rilasciati. Pertanto il privato deve adempiere al pagamento della sanzione amministrativa irrogata per violazione di divieto di sosta e non può neanche vantare un diritto al risarcimento del danno nei confronti del Comune per culpa in eligendo e culpa in vigilando, richiesta sulla base della mancata rimozione delle vetture parcheggiate senza autorizzazione e di una generale presunta inerzia del Comune.